

OGGETTO: Interpello n. 907-1008/2021
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

Codice Fiscale
Istanza presentata il 15/04/2021

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

Con l'interpello in oggetto, l'Istante dichiara che ha presentato, in data 18 dicembre 2018, domanda di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione dell'unità immobiliare catastalmente classificata A/3, in zona sismica 3, di cui dichiara di essere proprietario.

L'intervento prevedrebbe, oltre a migliorare sensibilmente la classe energetica degli edifici, il miglioramento sismico degli stessi.

Evidenzia di non aver presentato l'asseverazione ex art. 3 DM 58/2017 per l'adeguamento sismico (Allegato "B") contestualmente alla presentazione del titolo edilizio, in quanto intendeva usufruire dell'agevolazione ex art. 16 c. 1-bis D.L. 63/2013.

L'istante, al fine di usufruire del Superbonus, *"chiede di poter depositare l'asseverazione di cui all'allegato "B" del DM 58/2017 a seguito dell'evoluzione del quadro normativo ad opera della modifica del D.L. 34/2020 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 per le spese sostenute a far data dal 1° luglio 2020"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante evidenzia che alla data di presentazione del titolo edilizio, il deposito dell'asseverazione sismica, di cui all'All. B ex D.M. n. 58/2017, fosse obbligatorio solo per gli interventi ex art. 16, c. 1-quater D.L. 63/2013, che prevedevano il miglioramento sismico di almeno 1 o 2 classi di rischio, dunque, ritiene di poter beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 provvedendo al deposito della predetta asseverazione.

A supporto del proprio ragionamento cita il D.M. 329/2020 che, modificando il D.M. 58/2017, ha previsto nuovi modelli di asseverazione che, diversamente dai precedenti, prevedono anche l'ipotesi che gli interventi antisismici progettati non consentano il miglioramento della classe di rischio, *"allineando i modelli al nuovo dettato normativo previsto dal comma 4 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 (secondo cui tutti gli interventi antisismici la cui spesa è sostenuta nel periodo di vigenza della norma beneficiano della maggiore detrazione del 110%, compresi gli interventi di cui al comma 1-bis dell'art. 16 D.L. 63/2013 di cui all'istanza di interpello)"*.

Dunque, ritiene che nel caso in esame non si sia in presenza di "asseverazione

tardiva", in quanto l'allegazione della stessa alla SCIA non era prevista per gli interventi antisismici ex art. 16, c. 1-bis D.L. 63/2013 e, quindi *"vada fatto salvo il principio del cd. buon affidamento"*.

Infine, richiama la risposta n. 195 del 30.06.2020, intervenuta in riferimento al comma 1-septies del D.L. 63/2013.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77 e successivamente modificato dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione, stabilita nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).

La detrazione in origine si applicava alle spese sostenute, per i predetti interventi "trainanti" e "trainati", dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Tali termini sono stati modificati dalla citata legge di Bilancio 2021 e, da ultimo, dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, in corso di conversione. Per effetto di tali modifiche il Superbonus spetta, tra l'altro, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, per gli interventi realizzati dai condomini, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, la detrazione è ripartita in

cinque quote annuali di pari importo, mentre per le spese sostenute nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento all'applicazione del *Superbonus*, sono stati forniti, prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, e da ultimo con la circolare 22 dicembre n. 30/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce, tra gli altri, come "trainanti o principali" gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. *sismabonus*).

Si tratta degli interventi indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, che costituisce la disciplina generale di riferimento anche per gli interventi ammessi al *sismabonus*.

Per tali interventi antisismici il comma 13 lett. b) dell'articolo 119 del D.L. 34/2020 dispone che «*per gli interventi di cui al comma 4* (interventi di cui ai commi

da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), *l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».*

Il successivo comma 13-bis prevede che l'asseverazione *«è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione».*

Il sopra citato decreto ministeriale (in vigore alla data di presentazione del permesso a costruire da parte dell'istante) stabiliva all'articolo 3, comma 2 che: *"Il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (...) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato".*

Il successivo comma 3 prevedeva che: *"il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti".*

In vigenza di tale disposizione, è stato, pertanto, chiarito che un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l'accesso alla detrazione (*cf.* circolare 8 luglio 2020, n. 19/E).

Successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, ha modificato il predetto articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 58 del 2017, che attualmente prevede che *«il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori»*.

Nella fattispecie in esame, il contribuente dichiara che intendeva usufruire dell'agevolazione ex art. 16 c. 1-bis D.L. 63/2013 e che non ha presentato l'asseverazione al momento della domanda di permesso a costruire in quanto *"la norma non la chiedeva e il modulo non lo permetteva"*, per cui si presume si sia in presenza di un intervento antisismico non determinante alcun miglioramento di "classe di rischio".

Dunque, troverebbe applicazione l'art. 16, c. 1-bis D.L. 63/2013 che, diversamente dagli interventi con effetto "premiabile", previsti dal comma 1-quater del predetto decreto legge, non prevedeva alcun obbligo di asseverazione.

Invero, lo stesso D.M. n. 58/2017, all'art. 1 (finalità, oggetto e definizioni) fa espresso riferimento al suddetto comma 1-quater, in base al quale stabilisce le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, oltre alle modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Conseguentemente, si ritiene che non vi sia stata un'omessa allegazione allo sportello unico dell'asseverazione di cui all'articolo 3 del citato decreto del 28 febbraio 2017, non prevista al momento della presentazione del titolo edilizio per i lavori in esame.

Considerato che, ai fini del *Superbonus*, il comma 13, lettera b) dell'articolo 119 del decreto *Rilancio*, stabilisce che per gli interventi antisismici *"l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico"* e che gli stessi attestano *"altresi la corrispondente congruità delle spese"* e ai sensi del successivo comma 13-*bis* del citato articolo 119, la predetta asseverazione *"è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121"*, l'Istante, al fine di poter usufruire del Superbonus, potrà procedere alla produzione della predetta asseverazione entro tale ultimo termine.

Si rappresenta che invece, nel caso in cui i suddetti lavori comportassero il superamento di una o più classi di rischio, di recente la Risposta all'interpello n. 240/E/2021 ha chiarito che il Superbonus non potrebbe trovare applicazione per omessa allegazione, contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a costruire, dell'asseverazione di cui all'art. 3 del citato decreto del 28 febbraio 2017.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

**(Firma su delega del Direttore Regionale, Maria Letizia
Schillaci Ventura)**

IL CAPO UFFICIO

Giampietro Tegon

(firmato digitalmente)